ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE AUTORITA' DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 12

Procedimento di comunicazione delle informazioni o delle analisi nei casi di urgenza

Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;

b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;

c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale; Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare la comunicazione delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione e' effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.

Versione in vigore dal 24 maggio 2015, non più in vigore dal 17 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge
Estremi	Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54
Capo	III — Richiesta di informazioni o di analisi presentata da un'autorità di un altro stato membro
Sezione	II — Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-54-2015/art-12-procedimento-di-comunicazione-delle-informazioni-o-delle-analisi-nei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it